



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 176 Registro deliberazioni Del 29/12/2020	OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Milazzo e l'Associazione Milazzese di Storia Patria per la concessione dei locali ex Carcere Femminile di via G.B. Impallomeni.
--	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese dicembre, alle ore 12.30 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MILAZZO

6° Settore
2° Servizio

Proposta di deliberazione della G.M. n. 88 del 29/12/2020

Oggetto : Convenzione tra il Comune di Milazzo e l'Associazione Milazzese di Storia Patria per la concessione dei locali ex Carcere Femminile di via G.B. Impallomeni .

Il Proponente:

PREMESSO:

- che il Comune di Milazzo è proprietario dei locali dell'ex carcere femminile siti in via G.B. Impallomeni;
- che deliberazione di G.M. n° 71 del 20/08/2013, il Comune di Milazzo ha stipulato convenzione con le Associazioni Il Promontorio, Sicilia Antica e Società Milazzese di Storia Patria per la gestione "in via temporanea per il periodo di cinque anni" dei locali ex carcere femminile di via G.B. Impallomeni" al fine di promuovere la valorizzazione delle attività culturali e turistiche, nonché la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, in collaborazione con dette Associazioni";
- che nel corso del tempo i locali di che trattasi sono stati di fatto adibiti a esposizione di reperti naturalistici ed etnoantropologici e l'originario toponimo ICAN (Itinerario Culturale Archeologico Naturalistico) è stato sostituito dalla più usata definizione di Museo Etnoantropologico e Naturalistico "Domenico Ryolo";
- che in data 04/05/2016, con nota acquisita al prot. 017101/504, l'Associazione Sicilia Antica ha comunicato il recesso dal suddetto protocollo e l'Associazione Il Promontorio non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione delle proprie attività in tale sede;

DATO ATTO che in data 06/11/2020 con nota prot. 72154, l'Associazione Milazzese di Storia Patria ha manifestato la volontà di proseguire nella conduzione della struttura di che trattasi pur nel mutamento dei presupposti e della tipologia di utilizzo;

CONSIDERATO che l'attività fino ad oggi svolta all'interno dei locali dell'ex carcere femminile di via G.B. Impallomeni appare di notevole rilievo e meritevole di proseguire nell'ottica di un arricchimento dell'offerta culturale della Città ed è in linea con gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione;

RAVVISATA l'opportunità, con la concessione in questione, di potere incrementare e differenziare l'offerta culturale della Città;

PRECISATO CHE:

il bene viene attribuito a titolo di comodato (art. 1803 e seguenti del codice civile)

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, secondo cui " *Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

Preso atto che nella vicenda, oggetto della presente deliberazione, il principio di sussidiarietà viene in rilievo nella sua dimensione orizzontale, ossia come sussidiarietà tra istituzioni pubbliche e società civile. Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, l'esercizio delle funzioni pubbliche, ossia delle attività strumentali al perseguimento di valori di pubblico interesse, non deve essere riservato soltanto alle istituzioni pubbliche, ma può essere affidato anche in capo agli individui ed alle formazioni sociali che compongono la società civile.

Preso atto che, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla prevalente dottrina, il comodato può costituirsi non solo nell'esclusivo vantaggio di chi riceve la cosa ma anche, come nel caso di specie, per un vantaggio comune.

Preso atto che il Comune è da intendersi esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso ed in occasione dello svolgimento delle attività svolte dall'Associazione.

ATTESO CHE:

- «*il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche **curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata***».(Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012).
- anche se il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, non risulta precluso a priori, per l'ente locale, ricorrere a tale negozio quale **forma di sostegno e di contribuzione indiretta «nei confronti di attività di pubblico interesse**, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali» (Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33. In tale sede, il Collegio chiarisce che «Ciò potrà avvenire, però, solo a seguito di attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, rimessa esclusivamente alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dell'ente, e che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento».)
- **Corte dei Conti, sez. giur. Molise, sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017:** non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità.
- «l'attribuzione del "vantaggio economico" al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune», a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché «la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale»(Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri n. 672/2010 e n. 349/2011 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere n. 170/2013.per quel che concerne la discrezionalità dell'ente/Comune, in merito alle **modalità di utilizzo** dei propri beni, Del/Par n. 273/2013 Corte dei Conti sezione di Controllo per la Campania deliberazione 10 luglio 2013 precisa che"(...) rientra nella sfera di **discrezionalità dell'Ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio**

patrimonio disponibile, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo." "Le **concrete modalità di esercizio**, nei sensi suindicati, della **discrezionalità dell'Ente**, vanno peraltro **demandate all'esclusiva competenza degli Organi comunali a ciò preposti**, senza possibilità di ingerenze o di prelievi, specifiche valutazioni della Sezione in questa sede consultiva" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 23 maggio 2013, n° 216, richiamato da Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 10 luglio 2013, n 237/2013/PAR, cit.).

- la giurisprudenza contabile si è già pronunciata più volte (cfr. **Sezione regionale per il controllo Lombardia, deliberazione n. 262/PAR/2012** e Sezione regionale per il controllo Piemonte, deliberazione n. 36/PAR/2014), rilevando come nelle norme di contabilità **non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi**, se **necessarie** per **raggiungere i fini** che, in base all'ordinamento, deve perseguire, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.;
- in altre parole, l'attribuzione patrimoniale, **anche a titolo gratuito**, è consentita solo se risulta strumentale al perseguimento dei **fini istituzionali** dell'ente.

Atteso che il comodato non rientra tra le competenze del consiglio in quanto non espressamente attribuito a detto organo dalle previsioni di legge. Pertanto la competenza in materia di comodati passivi aventi ad oggetto beni di proprietà dell'ente è della giunta comunale nell'ambito dell'attività di indirizzo e del responsabile del servizio per gli atti attuativi e conseguenti.

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi suesposti

propone

- 1) Di concedere, per i motivi e le finalità esposti in narrativa, di concedere all'Associazione Milazzese di Storia Patria, come legalmente rappresentata, l'uso dei locali dell'ex Carcere femminile di via G.B. Impallomeni per il periodo di anni tre al fine di promuovere la valorizzazione della cultura e delle antiche tradizioni del territorio;
- 2) di approvare lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Milazzo e l'Associazione Milazzese Storia Patria che allegato al presente atto ne diviene parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione per un periodo di anni 3 (tre), rinnovabile per un ulteriore periodo, previa intesa tra le parti, salvo recesso;
- 4) di autorizzare il Dirigente del 6° Settore a sottoscrivere l'atto in questione.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI EX CARCERE FEMMINILE DI VIA G.B. IMPALLOMENI ALL'ASSOCIAZIONE MILAZZESE DI STORIA PATRIA

L'anno duemilavent _____, il giorno _____ del mese di _____ tra il Comune di Milazzo, con sede a Milazzo in via Francesco Crispi 1 nella persona della Dott.ssa Andreina Mazza, nata a Messina il 12/10/1969, Dirigente del 6° Settore del Comune di Milazzo, domiciliato, per la carica, presso la sede di tale Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Milazzo, che rappresenta, e che di seguito sarà denominato Comune

e

l'Associazione Milazzese di Storia Patria, con sede a Milazzo, in via G.B. Impallomeni 49, C.F. 92003960835, nella persona del suo Presidente pro tempore Dott. Massimo Tricamo, nato a Milazzo il 29/10/1974 e residente a San Filippo del Mela in Corso Garibaldi 41, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che rappresenta e che di seguito sarà denominata Associazione,

PREMESSO

- Che il Comune di Milazzo è proprietario dei locali dell'ex Carcere femminile siti in via G.B. Impallomeni 49;
- Che deliberazione di G.M. n° 71 del 20/08/2013, il Comune di Milazzo ha stipulato convenzione con le Associazioni Il Promontorio, Sicilia Antica e Società Milazzese di Storia Patria per la gestione "in via temporanea per il periodo di cinque anni" dei locali ex carcere femminile di via G.B. Impallomeni "al fine di promuovere la valorizzazione delle attività culturali e turistiche, nonché la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, in collaborazione con dette Associazioni";
- Che nel corso del tempo i locali di che trattasi sono stati di fatto adibiti a esposizione di reperti naturalistici ed etnoantropologici e l'originario toponimo ICAN (Itinerario Culturale Archeologico Naturalistico) è stato sostituito dalla più usata definizione di Museo Etnoantropologico e Naturalistico "Domenico Ryolo";
- Che in data 04/05/2016, con nota acquisita al prot. 017101/504, l'Associazione Sicilia Antica ha comunicato il recesso dal suddetto protocollo e l'Associazione Il Promontorio non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione delle proprie attività in tale sede;

DATO ATTO che in più occasioni, ed in ultimo in data 06/11/2020 con nota prot. 72154, l'Associazione Milazzese di Storia Patria ha manifestato la volontà

di proseguire nella conduzione della struttura di che trattasi pur nel mutamento dei presupposti e della tipologia di utilizzo;

CONSIDERATO che l'attività fino ad oggi svolta all'interno dei locali dell'ex carcere femminile di via G.B. Impallomeni appare di rilievo e meritevole di proseguire nell'ottica di un arricchimento dell'offerta culturale della Città ed è in linea con gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione;

premesso quanto sopra, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Milazzo concede all'Associazione Milazzese di Storia Patria, nella persona del suo presidente pro tempore Dott. Massimo Tricamo, i locali dell'ex carcere femminile di via G.B. Impallomeni, già di fatto detenuti dalla stessa in virtù della concessione stipulata a seguito della deliberazione di G.M. n° 71 del 20/08/2013 persona del suo Presidente, per un periodo di anni tre decorrenti dalla firma della convenzione, con le modalità e le prescrizioni di cui agli articoli che seguono.

**ART. 2
ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione:

- si impegna a mantenere presso i locali in questione l'esposizione di reperti naturalistici ed etnoantropologici;
- si impegna a garantire l'apertura al pubblico dell'esposizione per almeno cinque giorni alla settimana (per minimo 24 ore settimanali) comprendenti il sabato e la domenica, ed i festivi ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Dovranno essere inoltre garantite le aperture nelle giornate infrafestive;
- la tabella oraria dovrà essere visibilmente esposta alla porta di accesso della struttura e preventivamente trasmessa all'Ufficio Beni Culturali del Comune.
- L'Associazione dichiara di avere piena contezza delle condizioni dell'immobile che sarà utilizzato in conformità alle disposizioni di legge ed alle eventuali prescrizioni della Soprintendenza;
- L'Associazione dovrà provvedere alla pulizia ed alla piccola manutenzione ordinaria dei locali concessi nei limiti di 500,00 Euro annui restando a carico dell'Ente proprietario la manutenzione ordinaria;
- E' fatto espresso divieto di adibire i locali ad uso diverso da quello sopra indicato ed è vietata la concessione a terzi, seppure temporanea ed a titolo gratuito, del godimento a qualsiasi titolo;

- Qualora l'Associazione intenda organizzare convegni ed eventi, purché compatibili con lo stato dei luoghi, dovrà preventivamente e con preavviso ragionevole darne comunicazione all'Ente.

ART. 3 IMPIANTI

Tutti gli impianti dovranno essere in regola con le vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e salute. Al riguardo, sarà onere del concessionario produrre al Comune copia di tutte le certificazioni richieste dalla vigente normativa rilasciate da soggetti autorizzati ai sensi della legge.

ART. 4 ASSICURAZIONE

L'Associazione assume a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attività esercitate nel locale.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'amministrazione all'atto della sottoscrizione del presente atto. Copia dei rinnovi annuali sarà trasmessa all'Ufficio Beni Culturali.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Milazzo concede l'utilizzo dei locali in questione per la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto prorogabile per ulteriore periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine;

ART. 6 RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI

L'Associazione si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o da terzi.

Qualsiasi danno arrecato alle strutture deve essere tempestivamente segnalato all'Ente proprietario.

Eventuali migliorie ai locali potranno essere apportate solo su espressa autorizzazione del Comune e previo nulla osta della Soprintendenza, se necessario in funzione della tipologia dell'intervento.

ART. 7 VIGILANZA

La vigilanza sul corretto utilizzo del bene da parte dell'Associazione compete al Comune che potrà avvalersi allo scopo dell'Ufficio Tecnico Comunale per le connesse verifiche tecnico-funzionali; il personale all'uopo impiegato, avrà diritto d'accesso alle strutture anche senza preavviso.

ART. 8 CAUSE DI RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione qualora gli spazi non vengano utilizzati in conformità a quanto previsto nel presente atto senza che l'Associazione abbia diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

La convenzione può essere revocata nei seguenti casi:

- per sopravvenute necessità di interesse pubblico;
- a seguito di diffida per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi.

In caso di inosservanza dell'ingiunzione al ripristino, il Comune vi provvederà con propri mezzi addebitandone le spese all'Associazione.

ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto dalle parti.

ART. 10 REFERENTI RESPONSABILI

Referente per il Comune di Milazzo è la Dott.ssa Andreina Mazzù, Dirigente del 6° Settore, e per l'Associazione il Presidente, o un suo delegato.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire sia su supporto cartaceo che informatico i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 30.06.2003, nr. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ciò che non è espressamente stabilito e contemplato nel presente protocollo, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Barcellona P.G. (ME).

Milazzo,

per l'Associazione

per il Comune di Milazzo

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere


Favorevole

Milazzo, li 29.12.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa *Giuseppa Lo Presti*



IL DIRIGENTE F.F.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa *Andreina Mazzù*



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere


favorevole

Milazzo, li 29.12.2020

Il Responsabile del procedimento



IL DIRIGENTE



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.
_____	_____